



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 270 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTA** la Legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore e in particolare l’art. 4 e successive modifiche o integrazioni”;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale degli studenti emanato con Decreto Rettorale n. 17091 del 26 maggio 2015;
- VISTO** il Regolamento Programma IULM pro-Athletes emanato con Decreto Rettorale n. 19336 del 15 giugno 2021;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 14 dicembre 2022;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2022

DECRETA

Art. 1

Il Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale degli studenti citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno accademico 2023/2024.

Il Rettore

Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE

Introduzione

L'iscrizione a tempo parziale è pensata per adattare il percorso formativo dello studente a una particolare situazione personale che non gli consenta di frequentare i corsi regolarmente e sostenere gli esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio.

L'iscrizione part-time permette allo studente di raddoppiare i tempi del proprio percorso formativo rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione (senza oneri aggiuntivi, dimezzando la retta annuale).

Articolo 1 – Principi generali

1. Con il presente Regolamento la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM vuole consentire agli studenti, impossibilitati a frequentare i Corsi di laurea o i Corsi di laurea magistrale con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio, la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale.
2. L'adattamento del percorso consiste nella possibilità di raddoppiare la durata del percorso formativo con conseguente riduzione della retta il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Durante tutta la durata del percorso di studio part-time lo studente sarà considerato in corso. Non è ammessa in regime di tempo parziale l'iscrizione fuori corso.
4. Nei successivi articoli sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studio, denominata "iscrizione a regime di impegno a tempo parziale".
5. Il regime di tempo parziale non è previsto per i Corsi di Dottorato di ricerca, i Master universitari e qualunque altro percorso non previsto dall'art. 1, comma 1.
6. Di norma l'iscrizione in regime di impegno a tempo parziale si intende a partire dal primo anno in corso. La possibilità di iscriversi in regime di impegno a tempo parziale ad anni di corso successivi al primo per studenti provenienti da trasferimento o da abbreviazione di carriera non può essere garantita e andrà valutata caso per caso.

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale

1. L'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta da coloro che rientrino in una delle seguenti categorie:

- **Studente lavoratore**

Studente impegnato non occasionalmente, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, nel



settore pubblico o privato, compresi i contratti di apprendistato. Non viene considerato studente lavoratore lo studente in stage (curriculare o extracurriculare).

I lavoratori assunti o che esercitano un'attività autonoma da **più** di un anno dovranno allegare alla domanda, oltre al contratto di lavoro o alla Partita Iva, anche la dichiarazione dei redditi comprovante i redditi da lavoro non inferiori a € 9.0000,00.

I lavoratori assunti o che esercitano un'attività autonoma da **meno** di un anno dovranno allegare alla domanda il contratto di lavoro o la Partita Iva e trasmettere la dichiarazione dei redditi comprovante i redditi da lavoro non inferiori a € 9.0000,00 entro il termine del successivo anno (anno "bis" o proseguimento).

- **Studente con problemi di salute o di invalidità**

Studente affetto da disabilità, malattie o problemi di salute, anche contingenti, che impediscano o sconsiglino un impegno a tempo pieno. Tali condizioni devono essere comprovate mediante opportuna certificazione.

Nel caso lo studente sia affetto da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), di cui alla legge 170/2010, è necessario presentare recente e circostanziata documentazione medica atta a comprovare tali disturbi all'Ufficio DiversaMente (diversamente@iulm.it).

- **Studente che necessita di agevolazioni per motivi personali**

1) Studentessa in gravidanza o studente con figli a carico fino a 3 anni di età (in questo caso, solo uno dei due genitori può usufruire dell'iscrizione a regime di impegno a tempo parziale). È necessario presentare la documentazione medica e/o lo stato di famiglia.

2) Studenti riconosciuti apolidi, titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) anche in attesa di riconoscimento, o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad esempio protezione speciale e casi speciali) nel caso in cui ne venga valutata l'opportunità per facilitarne il graduale inserimento nel percorso di studi. È necessario presentare la copia del permesso di soggiorno valido e/o la copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.

- **Studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di parenti non autosufficienti ai sensi della Legge 104/1992**

Si considerano parenti gli ascendenti (fino al II grado), i figli e i fratelli fino all'età di tredici anni, il coniuge dello studente. Lo studente deve appartenere allo stesso nucleo familiare dell'assistito, certificato nello stesso stato di famiglia. La condizione di non autosufficienza del familiare deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi sanitari.

- **Studente impegnato in attività sportiva ad alto livello**

Si considerano gli studenti atleti in possesso dei requisiti di merito sportivo indicati dall'art. 1 del Regolamento "Programma IULM pro-Athletes". Tali requisiti andranno documentati come previsto dall'art. 4 del citato Regolamento, e saranno sottoposti all'insindacabile valutazione del docente Delegato del Rettore allo Sport.

- **Studente contemporaneamente iscritto ad altro Corso di studi che preveda la frequenza obbligatoria (art. 4 DM 930/22)**



2. I Consigli di Facoltà di riferimento si riservano di valutare le richieste non comprese nelle precedenti categorie.
3. Fatte salve le opportune verifiche prima dell'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio della Facoltà di riferimento, lo studente iscritto a regime di impegno a tempo parziale deve comunicare tempestivamente ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. Qualora, anche in anni successivi, sia accertato il venir meno delle condizioni senza che lo studente lo abbia opportunamente segnalato, si procederà a revocare l'iscrizione a tempo parziale a decorrere dall'anno accademico di mancata sussistenza dei requisiti e lo studente sarà obbligato a versare la quota di contribuzione spettante in base allo *status* di studente a tempo pieno.

Articolo 3 – Durata del percorso formativo

1. Il percorso formativo previsto dal regime di impegno a tempo parziale non può essere superiore al doppio della durata normale del corso di studio e dovrà rispettare di norma la seguente ripartizione annuale dei crediti:
 - **Corso di laurea**
30/33 crediti all'anno per una durata di 6 anni
 - **Corso di laurea magistrale**
30/33 crediti all'anno per una durata di 4 anni
2. All'atto dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione lo studente dovrà indicare il numero di crediti che intende acquisire per l'anno accademico. I crediti così indicati valgono per l'anno accademico di riferimento e scadono improrogabilmente con l'ultimo appello associato allo stesso anno accademico. Non è possibile acquisire nell'anno accademico più crediti rispetto a quanto pianificato in fase di compilazione del piano degli studi.

Articolo 4 – Presentazione della domanda di iscrizione a tempo parziale

1. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza previsti per le iscrizioni (in ogni caso entro il termine del primo ciclo del primo semestre).
2. Le richieste vengono valutate dal Consiglio della Facoltà di riferimento.
3. L'acquisizione dello *status* di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e vincola lo studente per due anni accademici, durante i quali potrà conseguire al massimo un numero convenzionale di 60 crediti formativi. L'acquisizione dello *status* di studente a tempo parziale non si applica retroattivamente, all'anno precedente a quello di accoglimento dell'istanza.
4. Dopo un biennio a tempo parziale, lo studente può scegliere se rinnovare l'iscrizione part-time oppure tornare a tempo pieno. Il passaggio da una iscrizione a tempo parziale a una a tempo



pieno e viceversa è possibile una sola volta durante la carriera universitaria. Nel caso in cui venga meno il requisito che ha portato lo studente ad acquisire lo *status* di studente con regime di impegno a tempo parziale, lo stesso ritorna a tempo pieno.

5. Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale. L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non è consentita qualora lo studente in regime di studio a tempo pieno debba acquisire, per conseguire il titolo, un numero di CFU inferiore a 60.
6. Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere richiesto in corso d'anno ed è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi i casi particolari da valutare a seguito di istanza motivata e documentata.
7. In caso di passaggio ad altro corso di studio lo *status* di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica dei crediti formativi convalidati nella nuova carriera.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.